



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE  
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Settore Pianificazione del Territorio

Prot. AOO GRT /                    /  
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

prot. 53165  
del 8/11/16

Al Responsabile del Settore  
Edilizia/Urbanistica/LL.PP.  
del Comune di Sovicille  
P.zza Marconi, 1  
53018 Sovicille

e p.c. Al Dirigente Assetto del Territorio della  
Provincia di Siena  
P.zza Amendola, 29  
53100 Siena

**Oggetto** : Comune di Sovicille - DCC n. 48 del 06.07.2016 di ADOZIONE della Variante semplificata al PRG ed al PS Loc. Bellaria .

Trasmissione contributi regionali ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014.

Il Comune di Sovicille con DCC n. 48 del 06.07.2016 ha adottato la Variante semplificata al PRG ed al PS Loc. Bellaria, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.

Ad integrazione del parere espresso da questo Settore con nota prot. n. 347460 del 31/08/2016, in allegato alla presente, si trasmettono gli ulteriori contributi pervenuti dai Settori regionali:

- Tutela della Natura e del Mare;
- Servizi Pubblici Locali, Energia ed Inquinamenti;
- Genio Civile Toscana Sud

Cordiali saluti.

L.S.

Il Direttore e Responsabile del Settore  
*Ing. Aldo Ianniello*



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud  
Sede di Siena

AOO-GRT Prot. n. N60.50  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati 1

Risposta al foglio del 30/08/16

Numero 345314

Oggetto: Comune di Sovicille (SI) – Variante semplificata al PRG e al PS in Loc. Bellaria – Adozione ai sensi dell'art.30 della LR n. 65/14 – Del. C.C. n.48 del 06/07/16 – BURT n. 31 del 3/8/16.

Contributo tecnico

Regione Toscana  
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  
Settore Pianificazione del Territorio  
via di Novoli 26  
50127 FI

In riferimento alla vs comunicazione pervenuta in data 30/08/16 prot. 345314 con la presente, trasmettiamo in allegato la ns. nota di richiesta integrazioni del 06/06/16 prot. 229768.

In data 19 giugno 2016 è entrato in vigore il PGRA dell'Appennino Settentrionale, e pertanto risulta decaduta la parte idraulica del PAI (UOM Ombrone). Secondo quanto disposto all'art.4 comma 1 della Delibera di Comitato Istituzionale Integrato n. 231 le disposizioni della disciplina di PGRA hanno carattere immediatamente vincolante. Pertanto rispetto alla nota di richiesta integrazioni dovrà essere verificata la coerenza con il PGRA, valutando l'opportunità di aggiornare le mappe di pericolosità idraulica del PGRA nell'ambito dell'iter di approvazione del presente strumento urbanistico.

Cordiali saluti.

**IL Dirigente Responsabile**  
**Ing. Renzo Ricciardi**

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Il documento è stato firmato da PISTONE FRANCESCO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 01/09/2016

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

53100 Siena, P.zzale Rosselli, 26  
Tel. 0577 228911 Fax 0577 223792  
[geniocivile.siena@regione.toscana.it](mailto:geniocivile.siena@regione.toscana.it)



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia  
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
c.a. Arch. A. Turci

p.c. Al Comune di Sovicille (SI)

**Oggetto:** Comune di Sovicille (SI). Variante semplificata al PRG e al PS in loc. Bellaria – Adozione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014. Del. C.C. n. 48 del 6.07.2016 – BURT n. 31 del 3/8/2016. Trasmissione contributo tecnico.

Con riferimento alla richiesta di contributo tecnico nell'ambito del procedimento in oggetto, trasmessa con nota del Settore Pianificazione del territorio (Prot. n. AOOGR/345314 del 30/08/2016), esaminata la documentazione prodotta dal proponente e resa disponibile sul sito comunale, con particolare riferimento allo Screening di Incidenza Ambientale (NEMO, Aprile 2016) nonché richiamata la normativa vigente in materia, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE (Direttiva “VAS”);
- le Direttive Comunitarie 92/43/CEE come modificata dalla Direttiva 2006/105/CE (Direttiva “Habitat”) e 79/409/CEE come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”);
- il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30/2015 e ss.mm.ii.;
- le D.G.R. n. 644/2004, 916/2011 e 1223/2015 e relativi allegati;
- il Piano di Gestione del SIC Alta Val di Merse, adottato con D.C.P. 23 del 25/06/2015.

si osserva, per quanto di competenza, quanto segue.

La variante in esame interessa l'area produttiva situata in loc Bellaria, al limite sud occidentale della Piana di Rosia e la SP n. 99, tra i borghi di Torri e Stigliano.

Preso atto che la Variante è finalizzata all'aumento dell'indice di fabbricabilità dall'attuale 2,5 mc/mq a 3mc/mq e la superficie copribile da 1/3 a 0,40. La Variante consente inoltre nuove edificazioni ed ampliamenti che non superino il 20% della SUL esistente e gli impianti tecnologici a servizio delle attività già in essere, nei lotti già urbanizzati (comparto 1 e 2), da attuarsi con intervento edilizio diretto, a condizione che siano integralmente rispettate le indicazioni della Variante. In particolare, con la variante in oggetto la superficie copribile massima dell'intera area produttiva di Bellaria passa da 102.885,67 a 106.768,08 mq, e il volume ammissibile da 771.642,50 a 800.760,60 mc. Ciò rispettando comunque gli elementi di mitigazione già contenuti



nel P.S. con particolare riferimento alle fasce non edificabili di 100 m rispetto al Torrente Rosia e di 20 m rispetto al Fosso Canale.

Rilevato che le aree oggetto di Variante non interessano direttamente siti Natura 2000, sebbene siano localizzate nelle vicinanze del SIC Alta Val di Merse (Cod. IT 5190006) e che per la tutela di tale sito la normativa vigente prevede l'osservanza delle misure di conservazione di cui alla Del. G.R.T. n. 644/2004 nonché alla Del. G.R.T. 15 dicembre 2015, n. 1223.

Dato atto che tali aree risultano esterne ai Siti della Rete Natura 2000 e che, ai sensi dell'art. 75 della L.R. 30/2015, le "aree di collegamento ecologico funzionale" e gli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica toscana sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del *PIT con valenza di Piano Paesaggistico* (approvato con D.C.R.T. 37/2015) che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale.

Precisato che le "aree di collegamento ecologico funzionale" e gli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica toscana sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali e che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2015, esse concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale.

In considerazione di quanto sopra, esaminata la documentazione presentata, si evidenzia che la zona interessata dalla Variante, insieme a tutta la piana di Rosia, è compresa in un' "area critica per processi di artificializzazione" per la quale le direttive di Ambito (Ambito paesaggistico n. 14) specificano di "... contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi, anche attraverso la loro riconversione in "aree produttive ecologicamente attrezzate", e salvaguardando i varchi inedificati" (direttiva 3.6).

## ISTRUTTORIA

Lo Screening di Incidenza Ambientale, ha seguito la metodologia analitica per fasi suggerita dalla "Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat" (Commissione Europea, D.G. Ambiente, 2002), e pertanto ha analizzato le potenziali interferenze generate dalla Variante, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, sul sito Natura 2000 indicato in premessa.

Lo Screening ha evidenziato che la Variante in oggetto non produce particolari problematiche sul sito in questione e che, rispetto alle Misure di conservazione sopracitate oltre che al Piano di gestione adottato dalla Provincia di Siena con DCP n. 25 del 23/06/2015, non riscontra elementi di incoerenza rispetto alle previsioni della Variante.

Viene dunque esclusa qualsiasi interferenza significativa, diretta o indiretta, su habitat e su specie vegetali di interesse regionale e comunitario presenti nel SIC oggetto di valutazione poiché la Variante in esame non è connessa/necessaria alla gestione del sito, non determina perturbazione permanente alle specie e all'integrità del sito, come evidenziato nel cap.3 del documento di Screening.

## CONCLUSIONI

In base a quanto indicato nei paragrafi precedenti, per quanto di competenza del Settore, considerata la ridotta superficie interessata, la localizzazione esterna al SIC e l'assenza di interferenze con habitat e specie di interesse comunitario e regionale, ferma restando la necessità di garantire la permeabilità ecologica nelle aree



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE Tutela della Natura e del Mare**

interessate dall'intervento, in attuazione delle direttive del piano paesaggistico regionale, si ritiene che possano escludersi interferenze significative anche sull'integrità del sito e che pertanto non risulta necessario passare al secondo livello di analisi, la valutazione "appropriata", costituito dallo Studio di incidenza completo.

IL DIRIGENTE  
Settore "Tutela della natura e del mare"  
Ing. Gilda Ruberti

AS/DN

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.*

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)

50129 Firenze, Via San Gallo 34/A  
Tel. 055.4387194

[adriana.sgolastra@regione.toscana.it](mailto:adriana.sgolastra@regione.toscana.it)

Il documento è stato firmato da RUBERTI GILDA, Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.  
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 13/10/2016  
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs. 82/2005).



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"  
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e  
Inquinamenti"

Prot. n.  
*Da citare nella risposta*

Data

Allegati

Risposta al foglio del 30/08/2016

Numero AOOGR/345314/N.060.030

Oggetto: Comune di Sovicille (SI) – Variante semplificata al PRG e PS in Loc. Bellaria – Adozione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014 – Del. C.C. n. 48 del 06.07.2016 – BURT n. 31 del 03/08/2016 – Richiesta contributi tecnici – **Contributo di settore**

Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio  
Arch. Antonella Turci

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

## COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

Via di Novoli, 26  
50127 Firenze  
Tel. +390554383852 fax +390554383389  
[renatalaura.caselli@regione.toscana.it](mailto:renatalaura.caselli@regione.toscana.it)  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

## COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- 1. costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2);*
- 2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica

nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing"): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### ***a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.***

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni ed installazione di tetti ventilati o c.d. freddi.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 26/06/2015).

***a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.***

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.*

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

***b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.***

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

***b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.***

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per

la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

***b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.***

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7).
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla lr 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico.

## COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

### Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione

territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

#### Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

#### Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

## COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Sovicille ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud;
- Il piano interprovinciale di ATO Sud è stato adottato dalle Province di Arezzo (Delibera consiglio P. Ar 8 del 6/2/2014), Grosseto (Delibera Consiglio P. Gr 7 del 13/2/2014, Siena (Delibera Consiglio P. Si 3 del 6/2/2014) e Livorno (Delibera consiglio P. Li n°15 del 3/2/2014).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni del Piano interprovinciale suddetto;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si ricorda altresì che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del D.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della L.R. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della LR 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del D.lgs n. 152/2006 (SISBON);
- dalla consultazione del sistema SISBON risultano segnalate alcune aree con riferimento al territorio comunale di Sovicille, per il dettaglio delle quali si rimanda alla consultazione dei dati sul SISBON stesso.

La L.R. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 ( art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6).
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ( art. 6)

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

## COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si fa presente che il Comune di Sovicille (SI) è confinante a Comuni inseriti nelle carte di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012).

Premesso quanto sopra si evidenzia quanto dichiarato in narrativa a pag. 2/8 della Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 06/07/2016, ovvero: “- la variante al PRG è finalizzata all'incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria dall'attuale 2.5 mc/mq a 3 mc/mq con l'obiettivo generale del minor consumo di suolo, proprio come indicato dal Piano Strutturale, con l'aumento della superficie copribile da 1/3 a 0,40”

Di seguito il contributo tecnico.

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;

- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;

- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;

- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il

sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;  
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

### **COMPONENTE ACQUE MINERALI E TERMALI**

Con riferimento alla richiesta di contributi in oggetto si ritiene utile segnalare al comune l'esigenza di tener conto, nella valutazione delle varianti agli strumenti urbanistici, della presenza della falda termale che alimenta la concessione denominata "Santa Caterina", rilasciata con Decreto della Regione n.120 del 17.1.2005 per 15 anni, e quindi fino al 16.1.2020.

Come noto lo sfruttamento del giacimento oggetto di concessione alimenta il centro termale "La Bagnaia Resort".

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

GENIO CIVILE TOSCANA SUD

AOO-GRT Prot. n. /  
*da citare nella risposta*

Data

Allegati n°

Risposta al foglio del  
Numero

Al Comune di Sovicille  
Ufficio Tecnico  
P.zza Marconi, 1  
53018 Sovicille (SI)

**OGGETTO:DPGR53r/11 e PAI Ombrone- Deposito n. 302/16-Variante al PRG Loc. Bellaria  
- richiesta integrazioni**

In data 09/05/16 prot. n. 183310 è pervenuta a questo ufficio la documentazione riferita a quanto in oggetto.

Dall'esame degli elaborati si rileva, nella zona del "parcheggio ad uso pubblico esistente", una difformità tra le aree a pericolosità idraulica della presente variante e quelle definite dallo studio idraulico dell'Ing. Lombardi approvato dal Bacino Regionale Ombrone con nota del 18/12/13 prot.327254. A riguardo si chiedono chiarimenti.

Si ritiene inoltre opportuno che sia riportato nella carta di pericolosità idraulica il reticolo idrografico della LR79/12 e le fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art.1 della LR 21/12. Gli interventi in previsione, dovranno essere compatibili con tale vincolo.

Infine è necessario verificare la compatibilità con le norme del PAI (art.6) degli interventi in aree a pericolosità idraulica I3. Si ricorda infatti che alcuni degli interventi consentiti al parag. 3.2.2.2 del DPGR 53r/11 non sono del tutto in linea con le norme del PAI Ombrone.

Si invita il professionista incaricato per le indagini geologico-tecniche a prendere i contatti con il presente ufficio per illustrare più dettagliatamente quanto richiesto, anche con il supporto degli elaborati cartografici.

Distinti Saluti,

Il Dirigente  
Ing. Renzo Ricciardi

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio Genio Civile Toscana Sud- Sede di Siena, sito in Piazza Rosselli n. 23, 53100 Siena e, in particolare ai seguenti dipendenti: P.O. Geol. Raffaella Neri (tel. 0577228926 e-mail [raffaella.neri@regione.toscana.it](mailto:raffaella.neri@regione.toscana.it)) e Geol. Elena Calosi (tel.0577228924 e-mail [elena.calosi@regione.toscana.it](mailto:elena.calosi@regione.toscana.it)) - Pec della Regione: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).